



**Giuliano Vosa\***

## **Populismo e diritto costituzionale: una riflessione di metodo\*\***

SOMMARIO: 1. Introduzione. Populismo: ormai al ‘post’? – 2. Alle radici del populismo: libertà degli antichi e dei moderni. – 3. *Bad populism, good populism?* Il punto di vista esterno. – 4. Forma e sostanza del populismo: il ruolo del diritto costituzionale. – 5. Conclusioni: ‘che cos’è’ il populismo, e ‘cosa vuole’.

### **1. Introduzione. Populismo: ormai al ‘post’-’?**

Se la pandemia da Covid-19 ha rappresentato un tornante decisivo, forse uno spartiacque dell’età contemporanea,<sup>1</sup> i più ottimisti fra i commentatori vi hanno riscontrato almeno un effetto positivo: l’arrestamento delle tonitruanti campagne populistiche che hanno solcato il decennio appena trascorso.<sup>2</sup> Più in dettaglio, gli schieramenti populistici occidentali hanno subito una triplice sorte: ridimensionamento, in seguito a implosione o a sconfitta elettorale; conversione, a seguito di un repentino mutamento di rotta politica; isolamento per effetto delle loro posizioni, che li relegano in un cantuccio dell’arco politico nazionale ovvero in uno o più Stati isolati del panorama politico europeo.

Su un piano generale, il punto di svolta si fa coincidere con la sconfitta di Donald Trump alle elezioni politiche USA del 2020<sup>3</sup>. Da allora, le difficoltà che da tempo agitano il *Front National*<sup>4</sup> in Francia sembrano fare il paio con le occasioni mancate dal partito spagnolo *Vox*, che ‘ha tenuto’ ma non è riuscito ad andare al governo della *Comunidad de Madrid*<sup>5</sup>, e di *Alternative Für Deutschland*

---

\* Post-doc Visiting Researcher – Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

\*\* Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

<sup>1</sup> A. ALGOSTINO, *Costituzionalismo e distopia nella pandemia da Covid-19: tra fonti dell’emergenza e (s)bilanciamento dei diritti*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2021, 1-81.

<sup>2</sup> C. CERASA, *Populismi al tramonto ma non basta godersi lo spettacolo*, in *Il Foglio*, 5 luglio 2021.

<sup>3</sup> M. LANDLER, M. EDDY, *Does Trump’s Defeat Signal the Start of Populism’s Decline?*, in *The New York Times*, aggiornato al 20 gennaio 2021.

<sup>4</sup> Dal 2018 *Rassemblement National*; cfr. G. IVALDI, *Forces et faiblesses du Front national*, in *Revue politique et parlementaire*, 20 novembre 2017.

<sup>5</sup> Nelle elezioni del maggio 2021; cfr. J. BOCANEGRA, *Vox aguanta ante el huracán. Ayuso y mantiene su base, pero lejos de su techo*, in *El Confidencial*, 4 maggio 2021.

in Germania, che nelle elezioni d'inizio 2021 in *Baden-Württemberg* e Renania<sup>6</sup>, nonché in Sassonia,<sup>7</sup> è andato al di sotto delle attese e ha mostrato un calo netto alle federali del 26 settembre 2021. Deludente il risultato dei partiti populistici anche nelle elezioni politiche olandesi di marzo, che hanno confermato Mark Rutte quale Primo Ministro<sup>8</sup>. D'altro canto, la sopravvivenza al governo di partiti populistici in Ungheria e in Polonia radicalizza la contrapposizione con gli altri governi europei, marginalizzandone le istanze e favorendone l'isolamento<sup>9</sup>; tanto più alla luce dei guai giudiziari che hanno investito il primo ministro austriaco Sebastian Kurz<sup>10</sup>, spesso individuato come pontiere fra Bruxelles e il c.d. 'blocco Visegrad'<sup>11</sup>. Se la passa ancora peggio il più radicale dei movimenti europei di estrema destra, il greco Alba Dorata, dichiarato 'organizzazione criminale' da una sentenza che ha inflitto pene fino a 13 anni ai suoi vertici – nonché l'ergastolo, per omicidio, a un suo attivista<sup>12</sup> – dopo che, peraltro, alle elezioni generali del 2019, da terza forza parlamentare non riuscì a eleggere alcun deputato<sup>13</sup>. Da ultimo, la celebrazione di *Brexit* ha scavato un solco, narrativo prim'ancora che politico, fra le vicende europee e quelle della Gran Bretagna, contribuendo all'isolamento di Boris Johnson rispetto ai *leaders* dell'Unione<sup>14</sup>.

L'Italia, laboratorio politico variegato e complesso, presenta tutte e tre le condizioni sopra citate. Dapprima, il ridimensionamento del MoVimento 5 Stelle, forte di un'ampia maggioranza parlamentare relativa, ma in ambasce alla prima prova vera nel tormentato agone della politica di governo<sup>15</sup>; in secondo luogo, la conversione della Lega Nord, che sembra far prevalere l'anima sistemica su quella populistica<sup>16</sup>; infine, l'isolamento patito dallo stesso MoVimento su certi temi, come il TAV, talmente legati alla struttura sociopolitica più intima del Paese da riscrivere i *cleavages* maggioranza-opposizione.<sup>17</sup> Analogo *leit-motiv* ha animato la più recente 'riforma della giustizia', dalla quale sembrano innescarsi ulteriori rivolgimenti nel vasto ed eterogeneo novero delle forze politiche a sostegno del Governo Draghi<sup>18</sup>.

<sup>6</sup> A. DE PETRIS, *Le elezioni per il Landtag in Baden-Württemberg e Renania-Palatinato: tra kiwi, semafori e prospettive nazionali*, in *Federalismi.it*, 8/2021, 66-81.

<sup>7</sup> R. BRUNELLI, *La Cdu ha retto, l'ultradestra tedesca ha fallito la spallata*, in *Agi.it*, 6 giugno 2021.

<sup>8</sup> N. MAGNANI, *Risultati Elezioni Olanda 2021/ Rutte ha vinto: Governo di coalizione con D66 e CDA*, in *IlSussidiario.net*, 18 marzo 2021.

<sup>9</sup> B. HALL, M. KHAN, *Orbán left bruised and isolated after showdown over LGBT+ rights*, in *Financial Times*, 27 giugno 2021.

<sup>10</sup> *Ex multis*, cfr. *Austria, Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione*, in *IlSole24Ore* (Redazione Online), 6 ottobre 2021.

<sup>11</sup> G. GIGLIO, *Austria: Kurz vara il Governo e sorride a Visegrad*, in *Europae – Rivista di Affari Europei*, 4 gennaio 2018.

<sup>12</sup> H. SMITH, *Neo-Nazi leaders of Greece's Golden Dawn sentenced to 13 years*, in *The Guardian*, 14 ottobre 2020.

<sup>13</sup> R. MALTEZOU, *Golden Dawn loses its lustre as Greeks reject militant far-right*, in *Reuters.com*, 8 luglio 2019.

<sup>14</sup> B. DE MIGUEL, *La UE golpeará a Londres con duras represalias comerciales si incumple el acuerdo del Brexit sobre Irlanda del Norte*, in *El País*, 16 ottobre 2021.

<sup>15</sup> P. POMBENI, *Per i Cinque Stelle ora la prova più difficile: governare*, in *Il Sole 24 Ore*, 20 giugno 2016.

<sup>16</sup> G. TIZIAN, *Il Nord commissaria la Lega di Salvini con Giorgetti*, in *Domani*, 7 febbraio 2021; sul *cleavage* 'populisti-sistemici', che precede il momento di rielaborazione delle istanze populiste da scontro a conflitto (N. URBINATI, *Pochi contro molti: il conflitto politico nel XXI secolo*, Roma-Bari, Laterza, 2020, 8 ss., *passim*) il discorso di D. FRANCESCHINI alla *Direzione Nazionale* del Partito Democratico del luglio 2016: cfr. A. LA MATTINA, *Italicum, prime incrinature nel Pd e Franceschini apre alle modifiche*, in *La Stampa*, 12 luglio 2016, e la posizione, per certi versi opposta, sostenuta nello stesso frangente da Cuperlo, che invita il partito a muoversi sulla via di una tale rielaborazione: v. G. CUPERLO, *Niente muri, questo è il tempo dei ponti*, in *L'Unità*, 20 luglio 2016.

<sup>17</sup> N. BARONE, *TAV, la maggioranza si spacca al Senato. La Lega vota la mozione del Pd*, in *Il Sole 24 Ore*, 7 agosto 2019.

<sup>18</sup> M. GUERZONI, *Conte e la riforma della giustizia: per l'ex premier è inaccettabile*, in *Il Corriere della Sera*, 12 luglio 2021.

Le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 sembrano aver confermato la voglia di normalizzazione da parte degli elettori<sup>19</sup> – o comunque l'indisponibilità a rischiare su candidati 'di rottura'<sup>20</sup> – pur nel solco di un astensionismo dilagante,<sup>21</sup> per cui le elezioni somigliano sempre più 'a un circolo di golf, a un pranzo di gala: insomma, a un affare borghese'<sup>22</sup>.

Dinanzi a un tale scenario, si è portati a sostenere che la forza propulsiva del populismo vada affievolendosi e che la minaccia populista sia ormai alle spalle: addomesticata, ormai, e, anche se con difficoltà, re-incanalata verso una dimensione capace di riattivare i circuiti della ragione pubblica<sup>23</sup>.

Da più pulpiti si ode riecheggiare il termine *post*-populismo, come a voler soffiare più forte nelle vele di una subitanea archiviazione degli scenari che ha squadernato<sup>24</sup>. Se Eduardo De Filippo, in un'opera assai nota, dava anticipazione plastica a un termine oggi di gran moda – il celebre *Ha da passà 'a nuttata* che mette in bocca al medico di *Napoli Milionaria* è il manifesto poetico della resilienza – oggi ci si chiede se 'a nuttata non volga oramai al termine, e se i vari colpi di coda dei *leaders* populistici non debbano ritenersi alla stregua di fisiologici singulti sulla via di una nuova normalità politica<sup>25</sup>.

Si può dire insomma che, dopo un decennio di malattia più o meno grave, l'Occidente (con esso, l'Europa e poi l'Italia) è entrato in una fase di lenta guarigione, certo ancora convalescente ma ormai fuori pericolo rispetto all'avanzare della minaccia populista<sup>26</sup>.

A tale domanda, con onestà, bisogna rispondere con un'altra domanda. Se l'Europa, e in specie l'Italia, sia guarita dalla malattia del populismo, non può infatti dirsi senza avere a disposizione le informazioni seguenti: da cosa, esattamente, si sia guariti; quali siano state le cause della malattia, sì da poter escludere, in linea di massima, una ricaduta; quali risposte elabora o ha elaborato il sistema istituzionale per scongiurare una nuova ondata.

La prima linea di ricerca esige che si faccia piena luce sul populismo come oggetto d'indagine, affinché si individuino le caratteristiche salienti del fenomeno di cui ci si occupa. La seconda mira alla rilettura dei fatti, cioè ad esaminare, nel ripercorrere le vicende concrete, i segni delle citate caratteristiche, per valutarne la causa – donde, nel caso, la prognosi favorevole. La terza si dedica

<sup>19</sup> M. SORGI, *L'antipolitica a fine corsa*, in *La Stampa*, 5 ottobre 2021.

<sup>20</sup> E. MAURO, *Amministrative, il Paese cambia e la destra non lo sa. Con il voto le città decretano l'inizio della fine della stagione populista*, in *La Repubblica*, 4 ottobre 2021.

<sup>21</sup> P. PELLIZZOTTI, *Elezioni comunali 2021: hanno perso i cittadini*, in *Il Fatto Quotidiano*, 5 ottobre 2021.

<sup>22</sup> S. TURCO, *Elezioni, il voto è un affare borghese: trionfano il Pd e i Cinque stelle di governo*, in *L'Espresso*, 4 ottobre 2021.

<sup>23</sup> N. URBINATI, *Pochi contro molti*, cit., 44 ss.; cfr. G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2010, 20 ss.

<sup>24</sup> Già da qualche tempo: per il Sudamerica e in specie l'Argentina, si veda J. OSSONA, *¿Hacia el pos-populismo?*, in *El Clarín*, 28 maggio 2019; per restare al quadro italiano ed europeo, cfr. le diverse posizioni di F. GIORGINO, *Fattore post-populismo e resistenza tripolare*, in *La Gazzetta del Mezzogiorno*, 3 febbraio 2020; M. FOLLINI, *Il populismo non è morto: ha solo cambiato forma*, in *L'Espresso*, 15 febbraio 2021; L. SERAFINI, *Draghi è un'occasione per la politica italiana, ma il 'populismo delle élite' rischia di rovinarla*, in *TPI*, 3 aprile 2021.

<sup>25</sup> Si veda B. PENDÁS GARCÍA, *Pandemia e democrazia*, in *La Nuova Antologia*, 2020, 39-45.

<sup>26</sup> G. FERRAIUOLO, *Costituzionalismo e populismo al governo*, in F. MUSELLA (a cura di), *Il Governo in Italia. Profili costituzionali e dinamiche politiche*, Bologna, Il Mulino, 2019, 265.

all'esame delle riforme elaborate da ciascun sistema politico-istituzionale in replica alla minaccia populista, con riguardo sia alla gestione dell'emergenza contingente, sia alle prospettive future<sup>27</sup>.

Si tratta dunque, com'è evidente, di una domanda assai complessa, che richiede uno sforzo coordinato e collettivo da parte degli studiosi, trasversale alle discipline che ognuno di essi pratica. Infatti, le linee di ricerca sopra enucleate intersecano gli ambiti operativi di praticamente tutte le scienze sociali: la scienza politica, la filosofia politica, la sociologia, la storia, l'antropologia.

*E il diritto? Qual è il posto che il diritto – in specie, il diritto costituzionale – può reclamare per sé nello studio del fenomeno populista, e quindi il ruolo che il costituzionalista è chiamato ad assumere?*

È quest'ultimo il tema che il presente lavoro si propone di affrontare: una riflessione metodologica preliminare allo studio di un fenomeno – il populismo – che, attraversando l'intero spettro delle democrazie occidentali, ne ha segnato la traiettoria recente. A tal scopo, l'approccio prescelto segue quattro passaggi, così ricostruibili.

A tutta prima, si cercherà di dar conto del quadro generale, concettuale e storico, in cui si ubica il populismo. Si accerta che, dall'ottica del diritto costituzionale, populismo è concetto duttile, la cui declinazione dipende dal significato che, a monte, si attribuisce ad altri concetti come costituzionalismo e democrazia; si procede, dunque, a tracciarne i rapporti con tali concetti attraverso la costruzione di dicotomie successive, a mo' di coordinate generali, sì da individuarne le coordinate nel quadro delle costituzioni del secondo Novecento – vale a dire, con riferimento a documenti latori di un'elevata inclusività rispetto al pluralismo sociale e quindi capaci di assicurare rappresentatività a posizioni anche assai eterogenee.

Di qui, alla luce dei risultati acquisiti dalle scienze sociali non prescrittive, emerge la divisione tra forma populista, che presenta alcune regolarità, e contenuto degli argomenti sottesi, che appare mutevole, legato alle vicende del singolo ordinamento e talora del singolo caso, groviglio di istanze contrapposte. Interna al campo d'azione della rappresentanza, la forma populista ne rivela un malfunzionamento, infrangendo le regole dell'agire comunicativo e spingendole al di là delle coordinate di un «uso pubblico di ragione»<sup>28</sup>. In tal modo, la forma populista è ostacolo alla reale rappresentazione del conflitto sul palcoscenico del pubblico dibattito e in seno ai consessi ove si prendono le decisioni politiche.

Emerge allora la possibilità che la forma populista mini la qualità rappresentativa delle costituzioni, trascinando il consesso sociale verso equilibri eccentrici rispetto a quelli, ampiamente inclusivi, che esse tracciano. In altri termini, una tale forma segnala un mutamento costituzionale potenzialmente capace di sopprimere diritti e interessi di talune delle parti in gioco, negando loro sia la vetrina del dibattito pubblico, sia l'arena del conflitto politico.

Perciò, per concludere, il ruolo del costituzionalista dinanzi al fenomeno populista si delinea come peculiare e specifico rispetto a quello di ogni altro scienziato sociale: valutare la costituzionalità degli argomenti che si celano dietro le forme del populismo, discernendone, alla

<sup>27</sup> *Ex plurimis*, ai lavori citati adde M. LUCIANI, *Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell'emergenza*, in *Rivista AIC*, 2/2020, 109-141, e S. NICCOLAI, *Il Covid e le sue metafore*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2021, 238-287.

<sup>28</sup> J. HABERMAS, *Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John Rawls' Political Liberalism*, in *The Journal of Philosophy*, 92:3, 1995, 109-131.

luce dell'evoluzione storica del quadro costituzionale, le ragioni di fondo. Tale analisi ha come scopo la manutenzione dello spazio pubblico, affinché il conflitto possa liberamente svilupparsi e dunque ricomporsi – non, invece, silenziarsi – rifuggendo dalla trappola del tabù e dall'oblio delle istanze che, pur in principio legittime, dietro di esso rimangono frustrate.

## 2. *Alle radici del 'populismo': libertà degli antichi e dei moderni*

L'ormai amplissima letteratura sul populismo è alquanto recente: può infatti farsi risalire, nelle sue linee generali, agli ultimi decenni del secolo scorso<sup>29</sup>. Già nel 1998, Nadia Urbinati ricorda come siano stati gli storici i primi ad accendere i riflettori su alcuni passaggi della storia nordamericana contemporanea in cui la *Great Revival* della seconda metà del Settecento<sup>30</sup> – che condusse alla nascita degli Stati Uniti – si distinse per l'insorgere di una «new form of mass communication» grazie alla quale «people were encouraged – even commanded – to speak out».<sup>31</sup> Si trattava della prima «prominent (anti-)elitist challenge» populista, che si rivelò capace, nel medio-lungo periodo, di ridistribuire il potere politico fra gruppi sociali «established» e «emerging» all'interno della nuova *polity* statunitense<sup>32</sup>.

Già da queste parole si prospetta la 'grande dicotomia'<sup>33</sup> degli studi sul populismo, quella tra *bad* e *good populism*<sup>34</sup>. Tale confine, a tutta prima, rivela un tratto tipico della discussione sul tema, e cioè la natura *morally-oriented* dell'analisi condotta. In altre parole, il dibattito sul populismo non solo mantiene un punto di vista interno al modello politico che chiama costituzionale democratico; ne presuppone altresì, il più delle volte, una conformazione specifica – sicché il *good populism* è quello che vi fa ritorno, mentre il *bad populism* è quello che se ne allontana. Quest'atteggiamento però, lungi dal poggiare su di un solido consenso relativamente a cosa possa qualificarsi come 'costituzionale democratico', per contrappasso illumina le non poche contraddizioni che cela la suggestione dei nomi; di tal ché, lo si anticipa, il concetto di populismo mantiene un legame forte con le relative concezioni di costituzionalismo e di democrazia, colorandosi di un'insopprimibile sfumatura etica.

<sup>29</sup> L. INCISA, *Populismo*, in N. BOBBIO - N. MATTEUCCI - G. PASQUINO (dir.) *Dizionario di politica*, Torino, Utet, 2014, 832-838.

<sup>30</sup> N. URBINATI, *Democracy and Populism*, in *Constellations*, 1/1998, 110-124.

<sup>31</sup> R. HOFSTADTER, *North America*, in G. IONESCU - E. GELLNER (a cura di), *Populism: Its Meaning and National Characteristics*, Londra, Weidenfeld & Nicolson, 1969, 16-18.

<sup>32</sup> M. KAZIN, *The Populist Passion – An American History*, Basic Books, New York, 1995, 2.

<sup>33</sup> La citazione di Norberto Bobbio omaggia l'appassionata indagine sui fondamenti della democrazia dello studioso torinese: ai fini che qui rilevano, si rilegga N. BOBBIO, *Questioni di democrazia*, in *Sisifo*, 17/1989, 1-8, spec. 3-4: «C'è sempre una democrazia che nasce prima con il processo di liberalizzazione a cui segue il processo di inclusività, ed è il procedimento più frequente e più normale. Ma c'è anche il procedimento inverso, che è quello della democrazia che comincia con il processo di inclusione, e poi poco a poco comprende anche e sviluppa il processo di liberalizzazione'. Mentre i Paesi occidentali hanno seguito il primo, quel che è accaduto, ad esempio, in URSS ricalca il secondo modello, di modo che 'il riconoscimento del diritto di votare è venuto prima della conquista della libertà» [corsivi aggiunti].

<sup>34</sup> N. URBINATI, *Democracy*, cit., 113.

Si torni con la memoria a quel passaggio ben noto, e ancor più citato, della *Repubblica* di Platone, il quale per primo mette in guardia la *polis* dalle conseguenze della ‘sete di libertà’ di un popolo ove sulla scena pubblica compaiano:

«...dei coppieri che gliene servono quanta ne vuole, fino ad ubriacarlo... accade allora che, se i governanti resistono alle richieste dei sempre più esigenti sudditi, sono dichiarati tiranni... In questo clima di libertà, nel nome della medesima, non vi è più riguardo per nessuno. In mezzo a tale licenza nasce e si sviluppa una mala pianta: la tirannia»<sup>35</sup>.

Non v'è dubbio che da un'ampia parte degli studi sul populismo, a tacere di una certa retorica politica, si deriverebbero posizioni allineate con quest'assunto. Quanta acqua passi tra una simile impostazione e il contrattualismo alla base del costituzionalismo moderno, per cui il potere è degli *ex* sudditi, ora cittadini, e i governanti sono tali solo per delega, è infatti questione assai più controversa di quanto sembri a prim'acchito<sup>36</sup>. Nell'evoluzione del pensiero politico, lo schema del contrattualismo ha mostrato una certa duttilità<sup>37</sup>: si è adattato sia alle costruzioni *à la* Rousseau della volontà generale – là dove il potere emana dal popolo, che lo esercita mediante organi rappresentativi per il cui tramite è messo in condizione di influire sulla decisione finale – sia ad altre costruzioni, secondo le quali il patto tra Re e popolo non implica un contributo fattivo del cittadino alla determinazione delle regole comuni ma la sola garanzia che il potere non s'intrometterà nella sua libertà privata. Seguendo quest'ultima impostazione, il cittadino non può esigere dal potere che gli riconosca un diritto a partecipare attivamente alle vicende pubbliche del proprio consesso, ma solo che non violi la sua libertà passiva: quella di essere lasciato in pace nel godimento della propria privata indipendenza<sup>38</sup>.

Le parole di Benjamin Constant sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni offrono a questa linea di pensiero un rinnovato sostrato argomentativo. Secondo Constant, partecipare alla decisione pubblica, nella *polis* greca, era esercizio supremo di libertà, poiché ‘non era affatto, come lo è oggi, un'astratta supposizione. La volontà di ciascuno aveva un'influenza reale: l'esercizio di questa volontà era un piacere vivo e ripetuto’. Oggi invece, sostiene, non sussistono più le condizioni affinché una tale libertà partecipativa mantenga lo stesso peso:

«Perduto nella moltitudine, l'individuo non avverte quasi mai l'influenza che esercita. Mai la sua volontà si imprime sull'insieme, niente prova, ai suoi occhi, la sua cooperazione. L'esercizio dei diritti politici ci offre dunque ormai soltanto una parte dei godimenti che vi trovavano gli antichi e in pari tempo i progressi della civiltà, la tendenza commerciale dell'epoca, la comunicazione dei popoli fra loro hanno moltiplicato e variato all'infinito i mezzi della felicità privata. Ne segue che dobbiamo essere attaccati assai più degli antichi alla nostra indipendenza individuale; perché gli antichi, quando

<sup>35</sup> PLATONE, *Repubblica*, Libro VIII. Si veda il commento di G. SCIBONA, *Il mondo delle idee. Dai Greci al nostro tempo*, Roma, Armando Editore, 2010, 135 ss.

<sup>36</sup> M.J.C. VILE, *Constitutionalism and the Separation of Powers*, Clarendon Press, Oxford, 1969, spec. 38-39.

<sup>37</sup> Si leggano le varie ricostruzioni raccolte in C.W. MORRIS (a cura di), *The Social Contract Theorists: Critical Essays on Hobbes, Locke, and Rousseau*, Londra, Rowman & Littlefield, 1999, ad es. 97 ss., 143 ss., 167 ss.

<sup>38</sup> P. RIDOLA, *Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo*, in R. NANIA - P. RIDOLA (a cura di), *I diritti costituzionali*, I, Torino, Giappichelli, 2001, 3-67.

sacrificavano questa indipendenza ai diritti politici, sacrificavano il meno per ottenere il più; mentre facendo lo stesso sacrificio noi daremmo il più per ottenere il meno»<sup>39</sup>.

In altre parole, ‘noi’ moderni «non possiamo più godere della libertà degli antichi, che si fondava sulla partecipazione attiva e costante al potere collettivo. La nostra libertà deve fondarsi sul pacifico godimento dell’indipendenza privata»<sup>40</sup>.

Non sfugge che quest’ultima concezione ospita i semi di un liberalismo assai marcato, in cui lo ‘Stato minimo’ non solo rifiuta di promuovere una sostanziale eguaglianza fra i cittadini ma, con tale rifiuto, pone le sue strutture a disposizione di chi traendo vantaggio dalla diseguaglianza lotta allo scopo di perpetuarla e consolidarla. Il nesso fra una simile impostazione e lo *starker Staat* di cui si tessé l’elogio in economia e in diritto negli ultimi anni della Germania di Weimar<sup>41</sup> è stato approfondito da studi non banali<sup>42</sup>; così come, in Italia, è stata argomentata la discontinuità fra quest’approccio e la Costituzione repubblicana, al pari di altre Carte del secondo dopoguerra<sup>43</sup>.

D’altro canto, se Polibio – autorevole studioso delle libertà degli antichi – camuffava nella distanza fra *demos* e *ochlos* un approccio sostanzialmente elitario alla politica<sup>44</sup>, per cui chi è spinto dai bisogni soggettivi dev’essere tenuto lontano dall’amministrazione della comunità, non può non notarsi una linea di continuità fra le due posizioni, almeno per quel che riguarda l’accesso alla *res publica*: restrittiva la moderna, all’apparenza più aperta l’antica, ma nella sostanza fondata anch’essa su diseguaglianze sociali profonde, alle quali appresta una più tornita legittimazione.

Ad ogni modo, la differenza marcata da Constant tra libertà antica e moderna consente di tracciare una pur rozza bipartizione fra chi ritiene che le libertà garantite dal costituzionalismo riguardino la sola *sfera privata*, quella del pacifico godimento della propria indipendenza, e chi sostiene che tali libertà si estendano alla *sfera pubblica*, includendo la partecipazione attiva dei destinatari alle scelte che orientano il relativo consenso sociale.

Anche questa bipartizione si rivela manieristica a un’analisi storicamente più avveduta: si noti che, nell’esprimere la citata differenza, Constant attribuisce ai *cittadini* della *polis* quelle libertà che Platone invece ritiene *concesse* dai governanti, collegandone un’elargizione parsimoniosa al buon governo della stessa. Inoltre, tale bipartizione stenta a rendere nella sua complessità la posizione di chi annette la sfera pubblica all’opera del costituzionalismo, la quale poggia sulla sintesi di

<sup>39</sup> B. CONSTANT, *De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes* (Discours prononcé à l’Athénée Royal de Paris, 1819) in ID., *Œuvres politiques*, Paris, Charpentier, 1874, 258-286, spec. 269.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> C. SCHMITT, *Strong State in Sound Economy* [*Starker Staat und gesunde Wirtschaft*, 1932], in R. CRISTI (a cura di), *Carl Schmitt and authoritarian liberalism: strong state, free economy*, Cardiff, University of Wales Press, 1998, 213-232.

<sup>42</sup> W. BONEFELD, *Authoritarian Liberalism: From Schmitt via Ordoliberalism to the Euro*, in *Critical Sociology*, 43/2017, 747-761; cfr., da ultimo, l’ampio affresco di M.A. WILKINSON, *Authoritarian Liberalism and the Transformation of Modern Europe*, Oxford, Oxford University Press, 2021, spec. 26 ss., 58 ss., 249 ss.

<sup>43</sup> V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana (note preliminari)* [1954], ora in ID., *Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, Giuffrè, 1985, 114. Cfr. L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, Cedam, 1983, 272, il quale interpreta la sovranità come ‘la risultante dell’esercizio di tutti i diritti propri dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni alle quali appartengono’, e F. MODUGNO, *La dicotomia ‘Stato ordinamento’-‘Stato soggetto’ nel pensiero dei tre maestri*, in L. CARLASSARE (a cura di) *La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin. Atti del Convegno di Padova*, 19-20-21 giugno 2003, Padova, Cedam, 2004, 61 ss.

<sup>44</sup> POLIBIO, *Historiae*, 6.4.6.

autodeterminazione individuale privata e collettiva pubblica<sup>45</sup>: in Constant la sfera pubblica è *tout court* subordinata a quella privata – poiché esiste *in quanto* quest'ultima lo voglia, mai ravvisandosi gli estremi di una sintesi individuo-comunità – mentre, se si vuole, in Platone accade esattamente l'opposto, restando quindi specularmente assente una sintesi siffatta<sup>46</sup>.

Tuttavia, proprio per la sua esemplare, manichea radicalità, tale bipartizione vale a riassumere in un'elementare dicotomia descrittiva la relazione dialettica fra costituzionalismo e democrazia, che delimita il campo autorità-libertà<sup>47</sup>. Chi ascrive al costituzionalismo la difesa della sola sfera privata tende a leggere la democrazia in contrapposizione ad esso; di quest'ultima svaluta, perciò, la parte partecipativa – lasciandola *fuori* dal diritto, di pertinenza della sola politica – e dell'altro privilegia la tutela giurisdizionale dei diritti quale congegno *counter-majoritarian*<sup>48</sup>. Chi invece pensa che il costituzionalismo custodisca le formule d'integrazione dei cittadini nelle strutture del potere pubblico legge l'uno e l'altra in rapporto di virtuosa circolarità, e valorizza come pienamente precettivo<sup>49</sup> – a contraltare della tutela dei diritti – il crinale della separazione dei poteri, in guisa di mappatura per una siffatta integrazione<sup>50</sup>.

Trasportata ai giorni d'oggi, questa bipartizione si colloca in un terreno che le costituzioni contemporanee, capaci di un'inclusività tale da abbracciare entrambe le opzioni citate, hanno desensibilizzato – reso, cioè, non (più) politicamente sensibile<sup>51</sup> – di tal ché, nel quadro dei rapporti sociali, politici ed economici da esse individuato, ciascuna di tali posizioni risulta accettabile per i sostenitori dell'altra, malgrado le differenze di fondo<sup>52</sup>.

Queste costituzioni, infatti, valorizzano un minimo comun denominatore tra le due opzioni, in termini di diritti e doveri, che di fatto consente la convivenza di posizioni eterogenee. Da un lato, non è lecito per entrambe revocare in dubbio il suffragio universale, e con esso il ruolo cardinale del Parlamento, da cui si dispiegano le articolazioni istituzionali dello Stato. D'altro lato, non è lecito per entrambe negare che libertà e proprietà siano diritti fondamentali, pur limitabili: se la funzione sociale della proprietà privata consente di veicolare l'esercizio a fini non privati,

<sup>45</sup> C. MÖLLERS, *The Three Branches. A Comparative Model of Separation of Powers*, Oxford, Oxford University Press, 2013, 106 ss.

<sup>46</sup> Il tema del rapporto fra Platone e la democrazia è assai battuto: cfr. L. BERTELLI, *Platone contro la democrazia (e l'oligarchia)*, in PLATONE, *La Repubblica*, VI, Napoli-Roma, Bibliopolis, 2005, 295-397.

<sup>47</sup> G. AMATO, *Introduction*, in G. AMATO - B. BARBISAN - C. PINELLI (a cura di), *Rule of Law v Majoritarian Democracy*, Oxford, Hart Publishing, 2021, 1-8.

<sup>48</sup> J.A. GARCÍA AMADO, *¿Ductilidad del derecho o exaltación del juez? Defensa de la ley frente a (otros) valores y principios*, in *Anuario de Filosofía del Derecho*, XIII, 1996, 65-85; cfr. O. BASSOK - Y. DOTAN, *Solving the countermajoritarian difficulty?*, in *International Journal of Constitutional Law*, 11:1, 2013, 13-33.

<sup>49</sup> C. MÖLLERS, *The Three Branches*, cit., 115 ss., 117-118.; cfr. C.S. NINO, *The Constitution of Deliberative Democracy*, New Haven, Yale University Press, 1991, spec. 201 ss. e R. GARGARELLA, *¿Democracia deliberativa y judicialización de los derechos sociales?*, in *Perfiles Latino-americanos*, 28/2006, 9-32.

<sup>50</sup> F. RIMOLI, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Torino, Giappichelli, 1999, 16 ss., 71 ss.

<sup>51</sup> P. RIDOLA, *Il principio libertà nello stato costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2018, 359 ss.

<sup>52</sup> Cfr. N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, Einaudi, 1984, § 2, 4-7, per cui la democrazia sancita dalle costituzioni contemporanee garantisce il rispetto dei diritti fondamentali in un quadro procedurale definito, poiché «incorpora in sé gli ideali di cui è figlia»: Primo fra tutti ci viene incontro da secoli di crudeli guerre di religione l'ideale della tolleranza. [...] Poi viene l'ideale della nonviolenza [...] Terzo, l'ideale del rinnovamento graduale della società attraverso il libero dibattito delle idee e il cambiamento delle mentalità e del modo di vivere. [...] Infine l'ideale della fratellanza (la *fraternité* della Rivoluzione francese)».



l'esercizio della libertà individuale è circondato da leggi e presidiato dalle sanzioni, anche penali, all'uopo disposte. Alle limitazioni di tali diritti, nondimeno, corrispondono altrettante garanzie costituzionali, al cui impianto Luigi Ferrajoli ha apprestato una solida cornice teorica<sup>53</sup>; si pensi, fra tutte, alla riserva di legge e alla sua traiettoria evolutiva<sup>54</sup>.

Tale struttura si riverbera nell'ampia legittimazione che le Carte costituzionali offrono ai partiti politici<sup>55</sup> quali vettori di una larga inclusività sociale, e innerva lo Stato di democrazia pluralista, assicurando *ex iure* la sussistenza – da Peter Häberle riformulata quale riserva del contenuto essenziale dei diritti fondamentali<sup>56</sup> – dei diritti e degli interessi irrinunciabili di tutti i consociati, a perpetuazione di quel 'diritto di esistere' della minoranza che Hans Kelsen poneva a 'essenza' della democrazia parlamentare<sup>57</sup>.

Può dirsi, quindi, che le costituzioni del secondo Novecento sono capaci di rappresentare un pluralismo ad ampio spettro<sup>58</sup>, che garantisce la tenuta dell'edificio sociale, politico, economico e giuridico dello Stato e consente, pur nella diversità delle opzioni teoriche abbracciate, di tenere assieme gruppi portatori di visioni anche assai eterogenee<sup>59</sup>.

Tale qualità non sorprende gli studiosi della rappresentanza<sup>60</sup>: si collega infatti al superamento del *disordine* indotto dalla competizione fra interessi particolari<sup>61</sup> e alla sua sintesi in un concetto politico – *Repräsentation* – sulla cui origine Hasso Hofmann ha scritto pagine brillanti<sup>62</sup>. Lo stesso fenomeno si riflette nell'evoluzione da istituzionale a politica della rappresentanza medesima, che in Italia s'innescò con l'inizio del Novecento<sup>63</sup>. Gli studi in tal senso di Giuseppe Capograssi, che si spinse a preconizzare gli approdi di una 'nuova democrazia diretta'<sup>64</sup> individuano le linee di rottura dell'edificio statutario nella sua incapacità a contenere un esuberante pluralismo sociale

<sup>53</sup> L. FERRAJOLI, *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2021, 121 ss.

<sup>54</sup> S. FOIS, *La 'riserva di legge'. Lineamenti teorici e problemi attuali* (ed. provv. 1963; anche in ID., *La crisi della legalità. Raccolta di scritti*, Milano, Giuffrè, 2010, 3 ss., *passim*).

<sup>55</sup> *Ex plurimis*, P. RIDOLA, *Partiti politici*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, Giuffrè, 1982, 66 ss.

<sup>56</sup> P. HÄBERLE, *Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz: zugleich ein Beitrag zum institutionellen Verständnis der Grundrechte und zur Lehre vom Gesetzesvorbehalt*, in *Freiburger Rechts- und Staatswissenschaftliche Abhandlungen*, Heidelberg, Müller, 1962, di cui si legga l'edizione in spagnolo con nota preliminare di F. FERNÁNDEZ SEGADO, trad. J. Brage Camanzano, P. HÄBERLE, *La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales*, Madrid, Dykinson, 2003, 7 ss., 51 ss.

<sup>57</sup> H. KELSEN, *Vom Wesen und Wert der Demokratie* [1929], in M. BARBERIS (a cura di), *La democrazia*, Bologna, Il Mulino, 2008, 101; si veda S. LAGI, *Il pensiero politico di H. Kelsen (1911-1929: Le origini di* *Essenza e valore della democrazia*, Genova, Name, 2008, spec. 15 ss., 191 ss.

<sup>58</sup> E. FRAENKEL, *Die repräsentative und die plebiszitäre Komponente im demokratischen Verfassungsstaat* (1958) ed. it. (L. Ciaurro, C. Forte) *La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico*, Torino, Giappichelli, 1994, spec. 73 ss.

<sup>59</sup> E. SPAGNA MUSSO, *Osservazioni per uno studio del diritto costituzionale quale 'struttura sociale'* [1972], in ID., *Scritti di diritto costituzionale*, I, Milano, Giuffrè, 2008, 1143-1171.

<sup>60</sup> L. RONCHETTI, *Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, 3/2015, 11-38.

<sup>61</sup> G. COLAVITTI, *La rappresentanza di interessi tra Vertretung e Repräsentation*, in N. ZANON - F. BIONDI (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, Milano, Giuffrè, 2001, 135-178.

<sup>62</sup> H. HOFMANN, *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento* [1974], ed. it. a cura di C. Tommasi, Milano, Giuffrè, 2007, spec. 501 ss.

<sup>63</sup> G. FILIPPETTA, *Legge, diritto, necessità: i diritti di libertà dall'autolimitazione dello Stato-persona allo Stato di diritto d'eccezione*, in *Rivista AIC*, 4/2011, 18 ottobre 2011, 1-19.

<sup>64</sup> G. CAPOGRASSI, *La nuova democrazia diretta* [1922], in ID., *Opere*, I, Milano, Giuffrè, 1959, 475 ss.

con l'offerta di una rappresentanza nelle strutture dello Stato<sup>65</sup> – quella ‘crisi’ che Santi Romano decifrava nella sua prolusione pisana del 1909<sup>66</sup>, e che Hermann Heller identificava nella scarsa omogeneità sociale all'interno della Repubblica di Weimar<sup>67</sup>.

Per riassumere: le costituzioni del secondo Novecento si reputano in grado di abbracciare per intero la dialettica fra due ‘idealtipi opposti’ del rapporto autorità-libertà – di qua un costituzionalismo ‘antitetico’ alla democrazia, di là un costituzionalismo che abbraccia la democrazia e vuole rafforzarla – poiché capaci, grazie allo speciale contributo dei partiti politici, di rappresentare un pluralismo sociale pur esuberante, predisponendo nel proprio seno le articolazioni volte a contenere gli inevitabili conflitti tra posizioni eterogenee. Queste posizioni accedono, mercé tali articolazioni, al piano politico-istituzionale, ove si garantisce la trattazione di tali conflitti in vista di soluzioni, pur precarie, accettabili per tutti<sup>68</sup>. Sicché, per effetto di tale pacificazione, la relazione fra costituzionalismo e democrazia si fa pura disputa teorica, ammettendo in linea di principio tutt'e due le opzioni sopra illustrate: e ciò perché, al netto dei rispettivi idealtipi, i diritti e gli interessi di ognuna delle parti trovano nello Stato costituzionale di democrazia pluralista un eguale diritto di cittadinanza<sup>69</sup>.

Se si segue questo percorso, pur rozzamente tracciato, le posizioni sul rapporto fra populismo e democrazia si colgono in una visione d'insieme.

### 3. Bad populism, good populism? Il punto di vista esterno

Una considerazione preliminare svela, già a tutta prima, la natura ibrida dell'oggetto d'indagine cui ci si dirige: a chi va riferito il populismo? A un regime, a un singolo schieramento, a un *leader* politico determinato, a istanze o condotte? La domanda resta senza risposta. Per un verso, infatti, non mancano studi approfonditi sulle qualità populistiche di regimi<sup>70</sup>, schieramenti<sup>71</sup>, *leaders*<sup>72</sup> e

<sup>65</sup> V.E. ORLANDO, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica*, in ID., *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881-1940) coordinati in sistema*, Giuffrè, Milano, 1954, 417 ss.; cfr. V. GUELI, *Il concetto giuridico della rappresentanza politica e la 'rappresentatività' degli organi di governo*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XVII, 1942, ora in ID., *Scritti vari*, I, Milano, Giuffrè, 1976, 145-165. Da ultimo, cfr. F. BILANCIA, *La crisi dell'ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo*, Padova, Cedam, 2000, 131 ss., 147 ss. e A. MANGIA, *La rappresentanza politica e la sua crisi. Un secolo dopo la prolusione di Santi Romano*, in *Diritto & Società*, 2012, 461-492.

<sup>66</sup> S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Pisa, Vannucchi, 1909, 1-32.

<sup>67</sup> H. HELLER, *Politische Demokratie und Soziale Homogenität*, in ID., *Probleme der Demokratie*, I, Berlino, Walter Rothschild, 1928, 35- 47.

<sup>68</sup> E. LONGO, *La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell'età dell'accelerazione*, Torino, Giappichelli, 2018, 21 ss.

<sup>69</sup> E. CASTORINA, *Democrazia diretta e democrazia rappresentativa in Italia: crisi dei tradizionali istituti di partecipazione politica e riforme mancate*, in *Federalismi.it*, 1/2017, 5 ss.

<sup>70</sup> L. CORRIAS, *Populism in a Constitutional Key: Constituent Power, Popular Sovereignty and Constitutional Identity*, in *European Constitutional Law Review*, 1/2016, 6-26.

<sup>71</sup> A. L. P. PIRRO, *The polyvalent populism of the 5 Star Movement*, in *Journal of Contemporary European Studies*, 4/2018, 443-458.

<sup>72</sup> A. CASTALDO - L. VERZICHELLI, *Technocratic Populism in Italy after Berlusconi: The Trendsetter and his Disciples*, in *Politics and Governance*, 4/2020, 485-495.

single proposte di riforma<sup>73</sup>, indifferentemente; per altro verso, le caratteristiche ivi riscontrate s'incastano, quali tessere di più ampi mosaici, nei filoni d'un dibattito scientifico interdisciplinare, che include la scienza politica, la sociologia e la filosofia politica – per non citare che le più rilevanti<sup>74</sup>.

Tale natura anfibia, camaleontica del populismo come oggetto di studio ha favorito approcci deduttivi che, alla luce di un'indagine comparatistica più o meno estesa, formulano premesse generali e se ne servono nell'esame di contesti concreti – scoraggiandosi, per contro, un'ipotesi di ricerca più ampia e sistematica, tanto giuridica quanto politologica.<sup>75</sup>

Gli studi sul populismo degli ultimi due decenni hanno messo in risalto determinate caratteristiche tipiche del relativo concetto. Jan-Werner Müller, in un saggio del 2016, ne enumera analiticamente alcune<sup>76</sup>; ulteriori definizioni, come quelle di Cas Mudde e Cristóbal Rovira Kaltwasser<sup>77</sup> di John Judis<sup>78</sup> e di Ernesto Laclau<sup>79</sup> contribuiscono a disegnare un orizzonte articolato e di complessa decifrazione, che si propone qui di semplificare – pur pagando inevitabile dazio all'accuratezza dell'esame.

In primo luogo, il populismo scoperchia una relazione conflittuale fra *élite* e popolo; mette in mostra quello che Margaret Canovan<sup>80</sup> chiama 'il dilemma di Bagehot', là dove il celebre studioso della costituzione inglese annoverava fra le qualità della monarchia britannica quella di rendersi comprensibile alla massa dei suoi sudditi<sup>81</sup>. In seconda battuta, il populismo si fonda in senso teleologico sulla riscossa del 'popolo' contro l'*élite* corrotta<sup>82</sup>; spezza, in questo senso, i *cleavages* associativi predisposti dal gioco ordinato dei partiti politici<sup>83</sup>. Tale distinzione è polarizzata: ricalca la bipartizione manichea fra bene e male, sicché nessun confronto è possibile ma solo irriducibile contrapposizione fino alla dissoluzione di uno dei due soggetti – *élite*-popolo – che riscrivono le regole della competizione politica con alfabeti mutualmente incomunicabili<sup>84</sup>. Infine, l'appello *ad populum* si rifà ai fondamenti della volontà generale, proponendosene come interprete sulla base

<sup>73</sup> G. MARTINICO, *Between Mimeticism and Parasitism: Italian Populism in a Comparative Perspective*, in *European Public Law*, 4/2020, 921-940.

<sup>74</sup> Si veda S.M. VAN HAUWAERT – S. VAN KESSEL, *Beyond Protest and Discontent: A Cross-National Analysis of the Effect of Populist Attitudes and Issue Positions on Populist Party Support*, in *European Journal of Political Research*, 1/2018, 68-92.

<sup>75</sup> Y. MENY - Y. SUREL, *Par le peuple. Pour le peuple. Le populisme et les démocraties*, Paris, Fayard, 2000, 296.

<sup>76</sup> J.-W. MÜLLER, *What is Populism?*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2016, spec. 19-20.

<sup>77</sup> C. MUDDÉ - C. ROVIRA KALTWASSER, *Populism: A Very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press, 2017, 6.

<sup>78</sup> J. JUDIS, *The Populist Explosion: How the Great Recession Transformed American and European Politics*, New York, Columbia Global Reports, 2016, 15.

<sup>79</sup> E. LACLAU, *La razón populista*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2015, 15.

<sup>80</sup> M. CANOVAN, *Populism for Political Theorists?*, in *Journal of Political Ideologies*, 3/2004, 243.

<sup>81</sup> W. BAGEHOT, *The English Constitution* [1873], Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 34 ss.

<sup>82</sup> P. TAGGART, *Populism in Western Europe*, in C.R. KALTWASSER - P. TAGGART - P. OCHOA ESPEJO - P. OSTIGUY (a cura di), *The Oxford Handbook of Populism*, Oxford, Oxford University Press, 2017, 248-265.

<sup>83</sup> F. LANCHESTER, *Crisi della rappresentanza in campo politico e divieto di mandato imperativo*, Relazione alla Tavola Rotonda AIC *Rappresentanza politica e mandato imperativo*, Napoli, 14 ottobre 2019, ora in *Oss. AIC*, 1/2020, 106-121.

<sup>84</sup> K.A. ROBERTS, *Populism*, cit., 287-303.

di una legittimazione popolare che si vorrebbe più autentica rispetto a quella di cui godrebbero le *élites*<sup>85</sup>.

È chiaro, allora, che dalla prospettiva sopra descritta come oppositiva fra costituzionalismo e democrazia il populismo richiama la degenerazione del governo della *polis*, e incarna con sinistra precisione il terrore della *mala pianta*<sup>86</sup>. Vi è quindi, in principio, contrapposizione fra populismo e democrazia: il filo tessuto dal populismo spinge la *polis* tra le braccia di un novello Pisistrato, che affabulando il popolo con sottili lusinghe instaura la tirannide a detrimento delle libertà<sup>87</sup>.

Tutt'al contrario, dalla prospettiva sopra definita circolare rispetto alle virtualità che sprigiona il rapporto fra costituzionalismo e democrazia, il populismo non è in quanto tale un pericolo per questa<sup>88</sup>; va invece ritenuto ad essa interno e addirittura funzionale, poiché – stimolando la partecipazione di soggetti altrimenti esclusi dai circuiti decisionali<sup>89</sup> – rimette in circolo diritti e interessi sino ad allora negletti dalle *élites* dominanti e apre la strada a una nuova pacificazione tra i vari gruppi che in uno Stato di democrazia pluralista formano la società politica<sup>90</sup>.

Soccorre allora una riflessione ulteriore. Se il 'populismo' contemporaneamente può prestarsi alla rottura della democrazia e alla sua salvaguardia o riattivazione, ciò significa che trattasi d'un concetto sommamente duttile, al pari di costituzionalismo e democrazia<sup>91</sup>; ricco, insomma, di «ambigüedades y paradojas»<sup>92</sup> poiché i suoi contorni concreti dipendono da preconetti di ordine etico, sociale e politico<sup>93</sup>. Pertanto, l'impatto che esercita sulla democrazia può semmai misurarsi con un esame comparatistico informato ai metodi della scienza politica, che si mettano d'accordo sugli indicatori e sui dati da adoperare<sup>94</sup>; ben più difficilmente, di contro, può prestarsi a un'analisi giuridica, proprio per la soggettività del punto di partenza dell'indagine e delle modalità con cui essa si sviluppa<sup>95</sup>.

Per convincersene, si provi a disegnarne un prospetto brutalmente semplificato, aggiungendo agli idealtipi opposti sopra accennati un passaggio che descriva in una nuova approssimazione successiva la relazione tra populismo, costituzionalismo e democrazia.

Chi ritiene eticamente preferibile il dominio di un'élite predeterminata rispetto alla presunta degenerazione di una società sprovvista di autorità politica concepisce il costituzionalismo quale presidio del limite di fronte a coloro che, esterni a quella élite, vogliono farsi autorità politica ciò nondimeno, e la democrazia come una *fictio* necessaria al mantenimento della *pax* sociale – tale

<sup>85</sup> L. CANFORA - G. ZAGREBELSKY, *La maschera democratica dell'oligarchia. Un dialogo*, Roma-Bari, Laterza, 2015, 73-74; cfr. P. OCHOA ESPEJO, *Populism*, cit., 607-628.

<sup>86</sup> V. PAZÉ, *Il populismo come antitesi della democrazia*, in *Teoria politica*, 7/2017, 111-125.

<sup>87</sup> ARISTOTELE, *La Costituzione degli Ateniesi*, III-IV.

<sup>88</sup> P. TAGGART, *Populism and the Pathology of Representative Politics*, in Y. MÉNY - Y. SUREL (a cura di), *Democracies and the Populist Challenge*, London, Palgrave Macmillan, 2002, 62-80.

<sup>89</sup> A. ZASLOVE - B. GEURKINK - K. JACOBS - A. AKKERMAN, *Power to the people? Populism, democracy, and political participation: a citizen's perspective*, in *West European Politics*, 4/2021, 727-751.

<sup>90</sup> Y. MÉNY - Y. SUREL, *The Constitutive Ambiguity*, cit., 1-21.

<sup>91</sup> M. SERIO, *Populismo e culture politiche*, in R. CHIARELLI (a cura di) *Il populismo tra storia, politica e diritto*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2015, 25-54.

<sup>92</sup> E. LACLAU, *La razón populista*, cit., 17.

<sup>93</sup> E. LACLAU, *La razón populista*, cit., 21.

<sup>94</sup> D. VITTORI, *Threat or Corrective? Assessing the Impact of Populist Parties in Government on the Qualities of Democracy: A 19-Country Comparison*, in *Government & Opposition*, 2021 (First View), 1-21.

<sup>95</sup> Y. MÉNY, *La costitutiva ambiguità del populismo*, in *Filosofia politica*, 3/2004, 359-376.

da dare una (minima) parvenza di ricambio nella stanza dei bottoni «secondo la volontà della nazione»<sup>96</sup>.

Chi, per contro, ritiene eticamente preferibile l'eguaglianza tra cittadini-persone nella loro consapevole autodeterminazione individuale e collettiva quali membri di un consesso sociale concepisce la democrazia come forma politica volta a realizzare questa costruzione, e il costituzionalismo quale insieme di congegni giuridici capace di metterla in pratica e difenderla dalle brame di restaurazione delle *élites* – spossessate, queste, di ciò che dalla prima prospettiva era il loro diritto a governare, e da quest'altra invece è un ingiustificato, e ingiustificabile, privilegio<sup>97</sup>.

Ora, alla luce di tale dicotomia, il populismo assume forme cangianti. Dal primo dei due poli, *bad populism* è più facilmente associabile a fenomeni teleologicamente indirizzati a un modello sociale e politico vicino al secondo polo, tacciati di radicalità e massimalismo – ‘comunismo’, benché tuttora retoricamente efficace<sup>98</sup>, suona anacronistico anche all'orecchio più nostalgico, a parte lo stigma del Parlamento europeo<sup>99</sup> e le notevoli difficoltà che l'Occidente incontra nella costruzione di una memoria condivisa<sup>100</sup>. Dall'altro, specularmente, *bad populism* designerebbe fenomeni orientati verso uno *status quo* sociopolitico affine al primo polo, accompagnandosi ad aggettivi come reazionario, fascista – nient'affatto desueto – e simili<sup>101</sup>.

Con l'evoluzione del dibattito, tali connotazioni moralmente rilevanti sono venute a coesistere, in taluni casi, all'interno dello stesso ragionamento, e nel pensiero di uno stesso studioso.<sup>102</sup>

In questi casi, il campo d'indagine è sovente individuato da un complesso di valori assunti in astratto come fondamentali e ineludibili, nella loro struttura, per la qualificazione democratica dei regimi costituzionali. È l'esempio di Giuseppe Martinico, che nel suo *Filtering Populist Claims to Fight Populism* individua la *openness* delle costituzioni del secondo dopoguerra<sup>103</sup> – in specie, della Costituzione italiana – a riferimento etico per muovere all'esame del populismo, di cui individua un triplice riferimento connotativo (*Sovereignism, Identity-policies, Politics of the Immediacy*)<sup>104</sup> tale da determinare in concreto un *assault* alla politica rappresentativa – quale si ritrova in non pochi casi tratti da recenti vicende costituzionali italiane.<sup>105</sup> Un tale approccio, nondimeno, implica il rischio

<sup>96</sup> Cfr. A. de TOCQUEVILLE, *De la démocratie en Amérique* [1835], I, Paris, Pagnerre, 1848, 86: «La volonté nationale est un des mots dont les intrigants de tous les temps et les despotes de tous les âges ont le plus largement abusé». Per contro, sulle virtualità insite nel concetto di 'Nazione' nel quadro della Costituzione repubblicana, C. DE FIORES, *Le radici della nazione repubblicana. Fondamenti teorici e profili costituzionali*, in *Costituzionalismo.it*, 1/2019, 54-82.

<sup>97</sup> C. LASCH, *The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy*, New York, Norton & Co., 1996, spec. 25 ss.

<sup>98</sup> Si veda l'intervista a Silvio Berlusconi di S. BADUCCO, *Berlusconi contro il M5S: 'Sono comunisti veri, da strada. Non come quelli del Pd, che sono comunisti da salotto'*, in *Il Fatto Quotidiano*, 23 maggio 2019.

<sup>99</sup> Cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa (2019/2819(RSP)).

<sup>100</sup> J. CASANOVA, *Guerras de memorias*, in *El País*, 16 ottobre 2021.

<sup>101</sup> Cfr. R. EATWELL - M. GOODWIN, *National Populism: The Revolt against Liberal Democracy*, Londra, Penguin UK, 2018, spec. Cap. I.

<sup>102</sup> Cfr. F. BIGNAMI, *Introduction*, in EAD. (a cura di) *EU Law in Populist Times: Crises and Prospects*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, 5 ss.

<sup>103</sup> G. MARTINICO, *Filtering Populist Claims to Fight Populism. The Italian Case in a Comparative Perspective*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021, 63 ss.

<sup>104</sup> G. MARTINICO, *Filtering Populist Claims*, cit., 99 ss., 124 ss.

<sup>105</sup> G. MARTINICO, *Filtering Populist Claims*, cit., 112 ss., 147 ss.

di accomunare sotto l'etichetta 'populismo' fenomeni dalle matrici storiche, sociali e politiche assai diverse, nonché latori di istanze concrete talora radicalmente divergenti: nella fattispecie, se il 'populismo' sta nella mimesi parassitaria della democrazia da parte dei sovranismi identitari e dei campioni della politica dell'immediatezza, tracce di un fenomeno siffatto si rinvencono in un ventaglio amplissimo di condotte riconducibili, almeno in una delle parti, a ognuna delle forze politiche italiane in tempi più e meno recenti – e ciò, a prescindere dai contenuti concreti che volta per volta esse si incaricavano di veicolare.

Nel secondo caso, proprio al fine di evitare una tal sovrapposizione, si è indotti a tracciare una divisione di campo più nitida fra 'populisti' e 'non'. Questa linea divisoria, tuttavia, sembra atteggiarsi in maniera diversa secondo la prospettiva prescelta da chi la traccia: in un caso è tutta schiacciata sul presente, nell'altro è orientata in senso cronologico. In altre parole: se taluni manterranno un punto di vista esterno, *judgmental* rispetto al populismo<sup>106</sup>, collocato però dentro il sistema che, esplicitamente o no, essi identificano come costituzionale democratico<sup>107</sup>, altri tenderanno a negare che dall'ottica del costituzionalismo democratico attuale possa mantenersi un punto di vista esterno rispetto al populismo, il cui modello di paragone diviene un sistema costituzionale democratico non presente ma passato (oppure in via di sparizione) da ricostruire in via retrospettiva<sup>108</sup>.

Ora, se si tiene un punto di vista esterno schiacciato sul tempo presente, 'populismo' diviene un'etichetta fin troppo duttile. Trump è «an unlikely populist»<sup>109</sup>, nelle parole di Michael Kazin, poiché ostenta la sua ricchezza eppure si fa latore del discorso elitista per cui «un piccolo gruppo di persone negli Stati Uniti d'America ha fatto incetta dei benefici del governo mentre il popolo ha pagato il prezzo»<sup>110</sup>; in qualche modo rivoltandosi contro il sistema in un pericoloso *déjà-vu*<sup>111</sup>. Ma è populista, anzi dichiaratamente populista, anche Atatürk, *leader* del Partito Repubblicano del Popolo in Turchia negli anni '30, che nell'analisi di Ernesto Laclau si propone di riformulare i rapporti sociali interni al Paese secondo quelli che lo studioso argentino definisce «los seis pilares del kemalismo: republicanismo, nacionalismo, populismo, revolucionismo, secularismo y estatismo»<sup>112</sup>. Scrive Paul Dumont, a proposito del regime di Atatürk, che il populismo da questi proposto mira a rafforzare il legame con la democrazia intesa come attività intellettuale militante volta a favorire il progresso dei cittadini, e che in tal senso si prefigge di abbattere le classi sociali per fondare una solidarietà di eguali<sup>113</sup> – un populismo libertario ed egualitario, apertamente di sinistra, per dirla à la Chantal Mouffe<sup>114</sup>.

<sup>106</sup> Cfr. *ex multis* A. SPADARO, *Costituzionalismo versus populismo (Sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie costituzionali contemporanee)*, in V. MAZZITELLI (a cura di), *Annali dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria*, I, Napoli, ESI, 2011, 825-859, anche in *ForumCostituzionale.it*, 2009, 1-20.

<sup>107</sup> Cfr. sul punto N. URBINATI, *The Populist Phenomenon*, in *Raisons politiques*, 3/2013, 137-154, e, della stessa A., *Liberi e uguali. Contro l'ideologia individualista*, Roma-Bari, Laterza, 2011, spec. 18 ss.

<sup>108</sup> Cfr. A. LUCARELLI, *Populismi e rappresentanza democratica*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, 54 ss.

<sup>109</sup> M. KAZIN, *Trump and American Populism: Old Whine, New Bottles*, in *Foreign Affairs*, 6/2016, 17-24.

<sup>110</sup> N. URBINATI, *Me the People. How Populism Transforms Democracy*, Harvard University Press, 2019, 40.

<sup>111</sup> F. FINCHELSTEIN, *From Fascism to Populism in History*, University of California Press, 2017, 1 ss., 98s.

<sup>112</sup> E. LACLAU, *La razón populista*, cit., 258 ss.

<sup>113</sup> P. DUMONT, *The Origins of Kemalist Ideology*, in J.M. LANDAU (a cura di) *Atatürk and the Modernization of Turkey*, Boulder, Westview Press, 1984, 21-44.

<sup>114</sup> C. MOUFFE, *Pour un Populisme de Gauche*, Paris, Albin Michel, 2018, 15 ss.

Per contro, Christopher Bickerton e Carlo Invernizzi Accetti<sup>115</sup> mantengono un punto di vista esterno collocato nel passato. Il populismo che descrivono non è quello di *leaders* tendenzialmente autoritari da cui promana una *radical oppositional claim* contro un sistema di cui essi stessi fanno in realtà parte, o di cui ambiscono più o meno segretamente ad avvalersi; ma quello sottile che sta all'incrocio fra *democratic politics* e *technocracy*<sup>116</sup>– sicché populismo e tecnocrazia sarebbero due facce della stessa medaglia<sup>117</sup>, due processi paralleli innescati dalla deriva *neoliberal* del capitalismo occidentale<sup>118</sup>. Di conseguenza, il populismo attinge alla separazione, o *disconnect*<sup>119</sup>, fra i conflitti sociali reali e quelli portati sulla scena politico-mediatica dai *leader*<sup>120</sup> e da altri esponenti dei partiti, ormai stravolti rispetto al loro ruolo di collettori di un pluralismo sociale assai eterogeneo<sup>121</sup>. In questo senso, il populismo è frutto dell'abbandono generalizzato della dimensione politica del conflitto – la c.d. *de-democratization of the Political Constitution*<sup>122</sup>; per cui:

«[t]he political divisions that exist today, those between the electoral candidates' different *ways* of combining populist claims to represent the people as a whole and technocratic claims to possess the necessary competence for translating its willing to policy, are removed from the underlying social 'cleavages' that used to structure partisan competition during the year of ideologically motivated political parties»<sup>123</sup>.

Da tale ottica, il populismo avrebbe fagocitato l'intero universo della politica contemporanea, ora rimpiazzandone le logiche, ora sovrapponendosi ad esse<sup>124</sup>– qui riprendendosi studi sulla c.d. *militant democracy* dello stesso Jan-Werner Müller<sup>125</sup> e dubitando, per contro, dell'ostinata *Utopia of Human Rights* di Jürgen Habermas<sup>126</sup>. Seguendo questo ragionamento, gli agitatori dell'*espejismo* populista che imputano a *leaders* 'populisti' la *manipulación del resentimiento* delle masse disorientate

<sup>115</sup> C.J. BICKERTON - C. INVERNIZZI ACCETTI, *Technopopulism. The new logic of democratic politics*, Oxford, Oxford University Press, 2021.

<sup>116</sup> R. ESCOBAR, *Le illusioni dei maghi. Tecnocrazia e populismo*, in *Teoria politica*, 7/2017, 65-85.

<sup>117</sup> C. DE FIORES, *Tendenze sistemiche e aporie costituzionali dei governi tecnocratici in Italia*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2021, 36-87, 42 ss.

<sup>118</sup> Cfr. A. LUCARELLI, *Le aporie del populismo tra fenomenologia e categorie del costituzionalismo*, in C. IANNELLO (a cura di), *Neoliberalismo e diritto pubblico*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, 1/2020, 170 ss.; ID., *Populismos y crisis de la representación*, in *Revista de Derecho Constitucional Europeo*, 35/2021.

<sup>119</sup> Da cui il rischio di disconnessione dei cittadini dalla sfera pubblica, che importa il rischio di un "de-consolidamento" dello Stato di democrazia pluralista: R.S. FOA - Y. MOUNK, *The Danger of Deconsolidation: The Democratic Disconnect*, in *Journal of Democracy*, 27:3, 2017, 5-17.

<sup>120</sup> D. TARAS, *Political Leadership and Social Media: An Introduction*, in D. TARAS - R. DAVIS (a cura di), *Power Shift? Political Leadership and Social Media*, London-New York, Routledge, 2019, 5-18.

<sup>121</sup> G. MOSCHELLA, *Crisi della rappresentanza politica e deriva populista*, in *Consulta Online*, 2/2019, 249-256.

<sup>122</sup> M.A. WILKINSON, *Authoritarian Liberalism*, cit., 95 ss.

<sup>123</sup> C.J. BICKERTON - C. INVERNIZZI ACCETTI, *Technopopulism.*, cit., 36.

<sup>124</sup> C.J. BICKERTON - C. INVERNIZZI ACCETTI, *Technopopulism.*, cit., 37.

<sup>125</sup> J.-W. MÜLLER, *Militant Democracy*, in M. ROSENFELD - A. SAJÓ (a cura di), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012, 1253-1269; ID., *Protecting Popular Self-Government from the People? New Normative Perspectives on Militant Democracy*, in *Annual Review of Political Science*, 19/2016, 249-265.

<sup>126</sup> J. HABERMAS, *The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights*, in *Metaphilosophy*, 4/2010, 464-480.

dalla globalizzazione<sup>127</sup>– prendendo spunto da Zygmunt Bauman<sup>128</sup>– si dedicherebbero a loro volta all’uso pretestuoso ‘populista’ di tematiche divisive, quali la lotta all’immigrazione, i diritti LGBT+ o delle donne. In altri termini: chi chiama l’altro populista cavalcherebbe *pro domo sua* elementi del pari populistici, con l’effetto di marcare un campo di dibattito che legittima populistici e ‘anti’ – questi, tuttavia, non meno populistici di quelli – atteso il loro reciproco riconoscimento, pur svincolato dall’attitudine a comporre diritti e interessi dei cittadini. Oggetto di manipolazione, in tale ottica, da parte di entrambi, è difatti la trasmissione delle istanze di costoro verso la sfera pubblica, le cui dinamiche seguirebbero *cleavages* slegati, per una parte via via crescente, dall’effettiva materia del conflitto sociale.

Percorrendo il filo di tale approccio, si configura una sorta di irregolare *pan-populismo* all’ombra del quale scompare il punto di vista esterno, giacché è il mondo delle *politics* nel suo complesso ad essere attraversato da istanze populiste<sup>129</sup>. Tuttavia, al netto della condivisibilità in concreto dell’analisi condotta, sorge allora il dubbio sull’effettiva utilità del concetto di ‘populismo’ quale strumento di un’analisi scientifica: all’esito del suo utilizzo istanze diversissime per contenuto e forme si trovano accomunate dal *nomen* ‘populismo’ – ritornandosi, dunque, al punto di partenza, ossia alla compresenza, nello stesso ragionamento e finanche nello stesso autore, di molteplici, eterogenei ‘populismi’. Del resto, se gli stessi Bickerton e Invernizzi Accetti scelgono un termine diverso, e più ricco, finanche a titolo del proprio libro, forse l’insufficienza, o almeno la scarsa precisione, dello strumento denominato ‘populismo’ è in qualche modo avvertita anche dai suoi stessi manovratori.

Alla luce di tali conclusioni, occorre formulare le due riflessioni che seguono.

Primo: la discussione sul populismo inclina fatalmente verso più ampi bacini di ricerca, influenzando la comprensione di altri concetti-chiave in seno a ciascuno di essi e venendone a sua volta influenzata: pertiene, dunque, a un ambito di ricerca assai più esteso di quello riconducibile al diritto costituzionale, che si colloca, rispetto ad esso, in una posizione marginale.

Secondo: l’uso del concetto di populismo, proprio perché in relazione reciproca con altri concetti eticamente connotati, s’accompagna a un robusto sostrato valoriale, che lo renderebbe poco spendibile in sé per l’analisi giuridica là dove, pur ammantandosi d’imparzialità, la trascinasse verso la sovrapposizione di *essere e dover essere*<sup>130</sup> – così lasciando che il momento etico-sostanziale abbia la meglio su quello volontaristico-procedurale nella legittimazione del diritto<sup>131</sup>.

Ci si chiede, allora, se esista e dove stia il valore aggiunto che tale concetto apporta al dibattito costituzionalistico. Domanda, questa, prodromica all’indagine sul ruolo del diritto costituzionale nell’analisi del populismo, alla quale può ora risponderci con maggior consapevolezza.

<sup>127</sup> Cfr. ad es. G. LLAMAZARES, *La izquierda berida. Una reivindicación de la democracia frente al espejismo del populismo*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2020, spec. 218, 229 ss.

<sup>128</sup> Z. BAUMAN, *In Search of Politics* [1999], ed. it. a cura di G. Bettini, *La solitudine del cittadino globale*, Milano, Feltrinelli, 2004, 57 ss.

<sup>129</sup> Cfr. I. DIAMANTI - M. LAZAAR, *Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre democrazie*, Roma-Bari, Laterza, 2018, spec. 15 ss.

<sup>130</sup> Su cui T. GAZZOLO, *Essere/dover essere. Saggio su Kelsen*, Milano, FrancoAngeli, 2016, 12 ss., *passim*.

<sup>131</sup> G. CAMPANINI, *Ragione e volontà nella legge*, Giuffrè, Milano, 1964, 127-128.



#### 4. Forma e sostanza del populismo: il ruolo del diritto costituzionale

Si consideri in principio un dato evidente, e cioè l'alterità tra forma e contenuto nelle manifestazioni concrete riferite al populismo. Se la forma del populismo assume regolarità insistenti<sup>132</sup> – il richiamo al popolo,<sup>133</sup> con l'uso spregiudicato dei mezzi di informazione e comunicazione di massa<sup>134</sup>, nuovi o finanche nuovissimi come i *social networks*,<sup>135</sup> la tendenza a semplificare ciò ch'è complesso<sup>136</sup>; il rifiuto del pluralismo ad elemento costitutivo di un *popolo* che si vuole delineato in chiave unitaria<sup>137</sup>; la radicalità della contrapposizione 'noi-loro', che riecheggia quella fra 'amico-nemico' di schmittiana memoria<sup>138</sup> – eterogenei sono i *contenuti* che tali forme veicolano, sotto forma di argomenti tesi a difendere ragioni politiche in seno a un certo consenso.

Tutti questi elementi influenzano la comunicazione fra istanze diverse nel quadro del macro-sistema ordinamento. Il flusso delle ragioni reciproche è interrotto, per non dire stravolto, dalle forme caratteristiche del populismo; partendo da Habermas, potrebbe dirsi che le vie dell'*agire comunicativo*<sup>139</sup>, che permettono il dialogo paritario fra soggetti (e sistemi) diversi, vengono deviate dall'uso pubblico della ragione discorsiva verso percorsi di *sugestión, imitación e identificación*<sup>140</sup> tesi alla costruzione di nuovi punti nodali (*points de captation*, nel linguaggio di Slavoj Žižek<sup>141</sup>) capaci di riformulare *unidades de formación discursiva*<sup>142</sup> nel senso di ricombinare tra loro i presupposti di partenza del discorso, finanche le esigenze e i bisogni percepiti degli attori sociali. Sicché, tornando a Habermas, è preclusa o danneggiata:

<sup>132</sup> F. SALMONI, *Crisi della rappresentanza e democrazia: l'antiparlamentarismo e i corsi e ricorsi dei populismi*, in *Rivista AIC*, 4/2020, 517-557, spec. 526 ss.

<sup>133</sup> M. BENVENUTI, *Divagazioni su popolo e populismo a partire dall'attuale orizzonte costituzionale italiano*, in R. CHIARELLI (a cura di) *Il populismo tra storia, politica e diritto*, cit., 275-289.

<sup>134</sup> C. DE CESARE, *Media and Politics: il sistema politico-istituzionale e i mezzi di comunicazione di massa*, in ID. (a cura di), *Lezioni sul Parlamento nell'età del disincanto*, Roma, Aracne, 2011, 173-217; da ultimo, *ex plurimis*, A. CAMPATI, *La «democrazia immediata»: prospettive a confronto*, in *Teoria politica*, 10/2020, 297-315.

<sup>135</sup> Cfr. ad es. T. FLEW - P. IOSIFIDIS, *Populism, globalisation and social media*, in *International Communication Gazette*, 1/2020, 7-25; già anteriormente, P. GERBAUDO, *Populism 2.0: Social Media Activism, the Generic Internet User and Interactive Direct Democracy*, in D. TROTTIER - C. FUCHS (a cura di), *Social Media, Politics and the State: Protests, Revolutions, Riots, Crime and Policing in the Age of Facebook, Twitter and YouTube*, Londra, Taylor and Francis, 2014, 67-87.

<sup>136</sup> C. PINELLI, *The Populist Challenge to Constitutional Democracy*, in *European Constitutional Law Review*, 1/2011, 5-16.

<sup>137</sup> N. URBINATI, *Me the People*, cit., 77 ss.

<sup>138</sup> K.M. ROBERTS, *Populism and Polarization in Comparative Perspective: Constitutive, Spatial and Institutional Dimensions*, in *Government & Opposition*, 2021, 1-23.

<sup>139</sup> Il riferimento è ovviamente a J. HABERMAS, *The Theory of Communicative Action*, [1981], a cura di T. Mc Carthy, *Reason and Rationalization of the Society*, I, Londra, Beacon Press, 1984, 131 ss., nonché *Lifeworld and System: A Critique of the Functionalist Reason*, II, 43 ss., 204 ss.

<sup>140</sup> E. LACLAU, *La razón populista*, cit., 49 ss.

<sup>141</sup> S. ŽIŽEK, *The Sublime Object of Ideology*, Londra, Verso, 1989, 95 ss.

<sup>142</sup> E. LACLAU, *La razón populista*, cit., 134.

«... the possibility – mutually presupposed by participants engaged in the effort to reach an understanding – of responding to the utterances of one’s counterpart and to the concomitantly raised validity claims, which aim at intersubjective recognition»<sup>143</sup>.

La comunanza delle *forme* e insieme la loro valenza strumentale alla riformulazione del rapporto fra elettori ed eletti (o candidati tali) chiama in causa il tema della rappresentanza politica<sup>144</sup>, nelle sue interazioni con la partecipazione democratica<sup>145</sup>. Afferisce allora alla qualità rappresentativa della costituzione, cioè alla sua attitudine a includere portatori di interessi eterogenei, fondati su visioni contrapposte del rapporto autorità-libertà<sup>146</sup>.

Per cui, quando, in un dato contesto, i malfunzionamenti populistici della rappresentanza fanno presagire un pericolo per la qualità rappresentativa dell’intera architettura costituzionale, il populismo entra nei *radar* del costituzionalista. In altri termini, il populismo assume rilievo per il diritto costituzionale là dove lo scollamento tra rappresentanti e rappresentati che la forma populistica segnala si mostri in grado di sensibilizzare – far tornare politicamente conteso – il terreno identificato dal rapporto democrazia-costituzionalismo, rendendo non più solo teorica l’opzione fra i modelli del rapporto autorità-libertà sopra tracciati e quindi irriducibile l’opposizione tra i fautori dell’uno e dell’altro.

Difatti, là dove una situazione di *stress* della rappresentanza politica dovesse palesarsi in forme populiste, la libertà degli antichi e quella dei moderni – nella formula proposta da Constant – verrebbero a sovrapporsi, di tal ché non sarebbe più possibile godere della propria indipendenza privata senza tornare ad incidere nelle scelte comuni<sup>147</sup>. In altre parole: se il populismo, com’è stato detto, spinge il dibattito politico «at the edge of democracy»<sup>148</sup> – sicché le istituzioni previste dalla Costituzione verrebbero meno al fine di perseguire «plural and partially incommensurable goals» a causa dello «style of politics» impiegato da chi le anima<sup>149</sup> – vuol dire che la forma populista sabotava la capacità rappresentativa di tali istituzioni, singolarmente e nel loro complesso, riducendola drasticamente; e ciò mette in pericolo i fondamenti della convivenza sociale così come edificati dalla Costituzione medesima<sup>150</sup>.

Ora, per capire se a malfunzionamenti populistici della rappresentanza corrispondano rischi per la tenuta rappresentativa della costituzione, occorre aver riguardo al contenuto dei singoli argomenti.

<sup>143</sup> J. HABERMAS, *Between Facts and Norms. Contribution to a Discourse Theory of Law and Democracy* [1992], Cambridge, MIT-Press, 1996, 119 ss.

<sup>144</sup> A. LUCARELLI, *Populismi*, cit., spec. 24 ss.; cfr. G. FERRAIUOLO, *Rappresentanza e populismo*, in *Rivista AIC*, 3/2017, 1-16.

<sup>145</sup> M. MANETTI, *Costituzione, Partecipazione democratica, populismo*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 375-401, spec. 383 ss.; A. LUCARELLI, *Populismi*, cit., 87.

<sup>146</sup> A. MORELLI, *Sovranità popolare e rappresentanza politica tra dicotomia e dialettica*, in *Diritto Costituzionale*, 1/2018, 95-136.

<sup>147</sup> B. ARDITI, *Populism, or, politics at the edges of democracy*, in *Contemporary Politics*, 1/2003, 17-31.

<sup>148</sup> M.A. WILKINSON, *Authoritarian Liberalism*, cit., spec. 118 ss.

<sup>149</sup> A.Z. HUQ, *The People Against the Constitution*, in *Michigan Law Review*, 6/2018, 1123-1144, spec. 1137.

<sup>150</sup> A.Z. HUQ – T. GINSBORG, *How to Lose a Constitutional Democracy*, in *UCLA - University of California Los Angeles Law Review*, 1/2018, 78-169, spec. 117 ss. sul pericolo di ‘*constitutional retrogression*’.

Questa questione può così porsi in termini generali: se taluni membri di un dato consesso sociale pretendono una soddisfazione dei propri diritti e interessi tale da rendere inferiori, in misura inaccettabile, le risorse disponibili per soddisfare diritti e interessi altrui<sup>151</sup>, le articolazioni costituzionali non bastano più a offrire riparo al conflitto che ne scaturisce<sup>152</sup>. A quel punto, infatti, la convivenza fra portatori d'interessi opposti riemerge come dato problematico, segno di un conflitto irrisolto; e, di conseguenza, torna a galla l'antitesi nella visione dei rapporti autorità-libertà cui la Costituzione aveva posto rimedio – costringendo a ripensare, o almeno a revocare in dubbio, le coordinate fondamentali della convivenza sociale<sup>153</sup>.

Se si segue questa traiettoria, si desume che la forma populistica è sintomo di un possibile mutamento costituzionale capace di trascinare gli equilibri del consesso di riferimento al di là del quadro costituzionale, di cui vanificherebbe la capacità di inclusione rappresentativa; sicché, comprimendo taluni diritti e interessi fino al nucleo del contenuto essenziale, esporrebbe i gruppi che se ne fanno portatori a un trattamento assimilabile alla violazione del diritto ad esistere<sup>154</sup>.

Il costituzionalista, quindi, ove scorga in seno all'ordinamento tracce di populismo, si chiede se potrebbero nascondere i germi di un mutamento costituzionale eccentrico rispetto agli equilibri costituzionali – tali cioè da minare la qualità rappresentativa della Costituzione. In altre parole: si domanda, chi studia diritto costituzionale, se il contenuto delle pretese populisticamente agitate possa rivelarsi capace di cagionare la rottura, temporanea o permanente, di quegli equilibri che hanno reso agibile l'ordinamento per portatori di interessi e diritti anche eterogenei, nonché latori di contrapposte visioni del rapporto autorità-libertà<sup>155</sup>.

Resta da precisare in cosa si estrinsechi l'attività del costituzionalista, ossia come possa questi ottemperare al suo compito. In senso generale, sembrerebbe potersi dire che, se l'elaborazione di una teoria compiuta del populismo è compito, massimamente, di altre scienze sociali, al diritto costituzionale senz'alcun dubbio spetta l'onere di rileggere nel merito gli argomenti populistici concretamente sollevati, onde ne emerga la compatibilità col quadro costituzionale di riferimento. Se infatti un argomento populista può comportare la potenziale rottura dell'ordito costituzionale, occorre che se ne misuri la distanza rispetto alle posizioni che, nel merito, quell'ordito è capace di sostenere, garantendo ad esse un minimo assimilabile al diritto di esistenza: occorre cioè dire se tali argomenti tendono a un'evoluzione coerente, in ultima istanza accettabile, delle condizioni inizialmente sancite nel documento costituzionale, o se sottopongono al rischio d'estinzione taluni diritti e interessi pur costituzionalmente protetti.

<sup>151</sup> Sulla *disponibilità* di risorse per la soddisfazione di diritti e interessi delle comunità in un universo finito com'è quello che crea la globalizzazione, G. ZAGREBELSKY, *Diritti per forza*, Torino, Einaudi, 2017, 17 ss., *passim*.

<sup>152</sup> Cfr. J. MC COY - M. SOMER, *Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies*, in *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1/2019, 234-271.

<sup>153</sup> G. AZZARITI, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Roma-Bari, Laterza, 2021, 47 ss.

<sup>154</sup> Sul concetto di mutamento costituzionale si veda S. BARTOLE, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna, Il Mulino, 2004, spec. 449s., ove si distinguono 'vicende di assestamento' e vicende di mutamento'; cfr. M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Rivista AIC*, 1/2013, 1-18.

<sup>155</sup> A. RUGGERI, *Le modifiche tacite della Costituzione, settant'anni dopo*, in *Relazione al Gruppo di Pisa*, 'Alla prova della revisione. Settant'anni di rigidità costituzionale', Catanzaro, 8-9 giugno 2018, 1-25.

Da tale verifica di costituzionalità deriva un prezioso aiuto alla qualità del pubblico dibattito; perché, a dir il vero, esso non può prescindere da una ricostruzione accurata dei fatti, che si serva alla bisogna di dati elaborati dalla storia, dalla scienza politica, dalla sociologia, dall'economia e dalla filosofia – manovrati, tutti questi dati, con cautela massima, ma pure con tutto il coraggio necessario.<sup>156</sup>

L'opera di raccordo concreto fra il resoconto storico e l'interpretazione giuridica assoggetta a filtro l'argomento populista, attribuendogli una 'patente di accettabilità' nel quadro costituzionale di riferimento; a tal fine, quest'opera procede alla rilettura in chiave costituzionalistica degli eventi vicini e lontani, offrendo elementi per apprezzarne l'influenza sul tempo presente.

Tale duplice attività di rilettura storica e valutazione giuridica costituisce il *proprium* del compito affidato al diritto costituzionale. Quest'attività ha un obiettivo preciso: la manutenzione del pubblico dibattito, affinché l'ordinamento rimanga capace di accogliere il dissenso e di esprimere così, incanalandoli verso molteplici, plausibili, soluzioni, gli innumerevoli conflitti che vivificano lo Stato di democrazia pluralista.

In tal senso, il diritto costituzionale acquista un ruolo fondamentale, ulteriore e peculiare rispetto al contributo in fondo marginale che può offrire nella ricostruzione del populismo come fenomeno sociale: porsi a tutela della qualità rappresentativa che ha contraddistinto le costituzioni del secondo Novecento.

## 5. Conclusioni: 'che cos'è' il populismo, e 'cosa vuole'

Non pare dubitabile, infine, che al costituzionalista debba interessare ciò che le scienze sociali definiscono 'populismo'. Ciò però non implica che dall'esame del concetto di populismo debbano scaturire conseguenze immediate quanto alla liceità o illiceità costituzionale di talune pretese, norme o condotte. Occorre invece tracciare una distinzione nitida: di qua l'esame delle forme in cui il populismo si manifesta, ove il diritto costituzionale occupa una posizione laterale rispetto ad altre discipline; di là l'analisi del contenuto degli argomenti sorretti da forme 'populiste', ossia della loro compatibilità con l'architettura costituzionale e coi principi che su di essa si reggono – tema, questo, nel rispondere al quale il diritto costituzionale recita da protagonista. Nel primo caso, infatti, la definizione 'populismo' attiene al mondo dell'*essere*, giungendo all'esito di una valutazione che difficilmente può sfuggire a preconcetti eticamente connotati. Nel secondo caso, invece, l'esame in concreto dell'argomento sollevato da chi si auto-proclama populista – ovvero è etichettato come tale – richiede una valutazione sul *dover essere*, il cui parametro è l'assetto dei principi che innervano la Carta fondamentale.

Di conseguenza, occorre necessariamente discernere, nel guardare al populismo con la lente del diritto costituzionale, due questioni. La prima, 'che cos'è il populismo?' esula, in quanto tale, dal campo del diritto costituzionale per sconfinare in quello di altre scienze sociali; l'altra, 'che cosa vuole il populismo?', sta tutta dentro al campo della scienza costituzionalistica, giacché

<sup>156</sup> Si rilegga a tal proposito la bella pagina di R. ORESTANO, *Lasciando la cattedra*, in *Il Foro Italiano*, 102/1979, 141-150.

implica l'analisi, sul metro della Costituzione, delle pretese regolative sollevate, implicitamente o esplicitamente, con forme 'populiste'. Si tratta di due questioni separate, benché interdipendenti, che oltre alla diversità di oggetto presentano obiettivi diversi: la prima si orienta alla speculazione, al fine di *conoscere* il populismo, l'altra mantiene uno scopo precettivo, e con esso l'esigenza di cimentarsi coi temi coperti da forme populiste e con la narrazione che li circonda – *valutandone*, se del caso, l'incompatibilità con la Costituzione.

Delle due questioni, mette conto ribadirlo, l'una, ancorché rivolta a tutte le scienze sociali, non esclude né occulta l'altra, che appare invece propria del diritto costituzionale, e che aspira ad una risposta parimenti urgente. In effetti, rispondere agli interrogativi che tale ultima questione solleva è passo irrinunciabile per l'articolazione dei conflitti politici che percorrono le società pluraliste<sup>157</sup>, al cui dispiegamento la forma populista oppone argini assai solidi<sup>158</sup>; né può dubitarsi che, per 'disinnescare il populismo'<sup>159</sup>, riformulare gli estremi di tali conflitti in termini mutualmente comprensibili per le parti in campo costituisca uno strumento potente in vista della manutenzione di una sfera pubblica che voglia dirsi democratica<sup>160</sup>. Uno strumento, si direbbe, che il diritto costituzionale – avvalendosi con coraggio del contributo di altre scienze sociali – ha il potere, e quindi la correlata responsabilità, di rendere il più affilato possibile.

Non può né vuol negarsi che si tratta di una fatica erculeo, tesa a far emergere un dissenso il più delle volte radicale per disinnescarne, con la sola forza degli argomenti, la carica distruttiva, sciogliendo i nodi che vi danno origine e restituendo alla collettività i fili del pubblico discorso. Una tale attività, lungi dal costituire un comodo, innocuo ricamo intellettuale, affonda il bisturi nella carne viva della comunità, sottoponendo ad esame cicatrici mai rimarginate. È, infatti, precisamente su temi massimamente divisivi che la rimozione collettiva si sedimenta in tabù, comprimendo il discorso pubblico anche a costo di sacrificare diritti e interessi in principio non sacrificabili<sup>161</sup>. Basti pensare al caso italiano, ove 'populismo' si accompagna precisamente ai temi più divisivi del pubblico dibattito: le riforme istituzionali<sup>162</sup>, ivi compresa quella del 'taglio' dei parlamentari<sup>163</sup>; il divario fra Nord e Sud del Paese<sup>164</sup>; le sorti dell'integrazione europea<sup>165</sup>; il nodo

<sup>157</sup> G. AZZARITI, *Diritto e conflitti*, cit., 216 ss.

<sup>158</sup> Cfr. M. TARCHI, *Lo studio del populismo fra complessi e rimozioni*, in *Quaderni di Sociologia*, 83/2020, 131-140.

<sup>159</sup> Y. MÉNY, *Disinnescare i populismi*, in I. DIAMANTI, *Democrazia ibrida*, Roma-Bari, Laterza, 2014, 69-72.

<sup>160</sup> Su tale concetto, A.I. ARENA, *Sfera pubblica è democrazia (note minime su opinione pubblica e libertà di manifestazione del pensiero in politica)*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2017, 88-131.

<sup>161</sup> C.B. STONE - W. HIRST, *(Induced) Forgetting to form a collective memory*, in *Memory Studies*, 3/2014, 31-327.

<sup>162</sup> P. BLOKKER, *Populism and Constitutional Reform. The Case of Italy*, in G. DELLEDONNE - G. MARTINICO - M. MONTI - F. PACINI (a cura di), *Italian Populism and Constitutional Law. Strategies, Conflicts and Dilemmas*, Londra, Palgrave MacMillan, 2020, 11-38.

<sup>163</sup> C. TRIPODINA, *Riduzione del numero dei parlamentari, tra riforma costituzionale ed emergenza nazionale*, in *Oss. AIC*, 3/2020, 69-94.

<sup>164</sup> G. DE LUNA, *Perché il vento del Sud piace tanto ai grillini*, in *La Repubblica*, 27 settembre 2017; cfr. tuttavia A. GRAMSCI, *Note sul problema meridionale e sull'atteggiamento nei suoi confronti dei comunisti, dei socialisti e dei democratici* [1926] ripubblicato come *Alcuni temi della questione meridionale* in ID., *La costruzione del Partito comunista – 1923-1926*, Torino, Einaudi, 1978, spec. 140 ss.

<sup>165</sup> M.G. RODOMONTE, *Il 'populismo sovranista' e l'Europa. A proposito di crisi della democrazia e del processo di integrazione europea*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, 2/2019, 1-25.

dell'immigrazione clandestina<sup>166</sup>; l'incandescente materia giudiziaria, con special riguardo al processo penale<sup>167</sup>.

Scavare a fondo su argomenti che ineriscono direttamente a temi tanto scorbutici è lavoro sporco; che tuttavia, come si dice, qualcuno deve pur fare. È, ciò nonostante, un'opera nobile: l'acme del *franc-parler*, della *parresia* di Michel Foucault – disseppellire quelle verità che, riscoperte e metabolizzate, rafforzano al massimo grado le fondamenta di una comunità<sup>168</sup>.

Se il diritto costituzionale è ancora patrimonio d'intellettuali<sup>169</sup>, sapienti e non solo tecnici<sup>170</sup>, è bello che chi scelga di coltivarlo accetti di misurarsi su pendii siffatti, irti e accidentati senz'altro, eppure ineludibili per la società al cui servizio si pone.

### **Abstract [It]:**

Il 'populismo' è diventato, specie negli ultimi anni, un tema assai dibattuto da scienziati sociali di varia formazione, inclusi i costituzionalisti. Questo scritto si domanda quale valore aggiunto possa apportare il diritto costituzionale a tale campo d'indagine. Evidenziate le ambiguità del concetto di populismo, il lavoro si cimenta nella distinzione tra 'forma populista', il cui studio riguarda le scienze sociali in genere, e 'contenuto' degli argomenti sottesi a tali forme, rispetto ai quali la verifica della compatibilità con la Costituzione – senz'altro informata ai risultati dell'indagine storica, sociologica e politica – è compito precipuo di chi si occupa di diritto costituzionale.

### **Abstract [En]:**

In recent times, 'populism' has turned a heated field in social sciences, including constitutional law debates. This work wonders whether and to which extent can this discipline offer added value to the study of this topic. Pursuant to an exam of the underlying conceptual ambiguities, a divide between 'form' and 'content' of what is labelled 'populist' will be highlighted to assert that a scrutiny on the latter's constitutional compatibility is the task of constitutional lawyers when confronted with 'populism' – yet in light of the results coming from other social sciences, too.

### **Parole chiave [It]:**

Populismo, Costituzionalismo, Democrazia, Metodo giuridico, Diritto costituzionale.

### **Keywords [En]:**

Populism, Constitutionalism, Democracy, Juridical Method, Constitutional Law.

<sup>166</sup> Cfr. M. ANSELMINI - I. CORVINO, *Populismo e immigrazione: un fatale incontro*, in *Cosmopolis*, XVII/1-2, 2020, online.

<sup>167</sup> Cfr. G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, 95-121; cfr., tuttavia, N. GRATTERI, *Fatti progressi. Ma la Cartabia taglia i processi, non li abbrevia*, intervista di M. TRAVAGLIO, *Il Fatto Quotidiano*, 3 agosto 2021.

<sup>168</sup> M. FOUCAULT, *Conférences sur la parrésia (1982-1983)*, in ID., *Discours et vérité* (éd. H.-P. Fruchaud et D. Lorenzini) Paris, Vrin, 2016, 21 ss., 77 ss.

<sup>169</sup> Riprendendo S. CASSESE, *Intellettuali*, Bologna, Il Mulino, 2021, spec. cap. IV.

<sup>170</sup> G. AZZARITI, *Diritto o barbarie*, cit., 19 ss.